

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/746 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2015**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 24, paragrafo 4, l'articolo 27, paragrafo 1, e l'articolo 45, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1236/2010 istituisce una serie di misure specifiche di controllo volte a monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC) e integra le misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono state adottate con il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Nella sua riunione annuale del novembre 2013 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 9:2014 che modifica l'articolo 22 e gli allegati XV e XVI del regime relativi ai moduli di controllo e ai modelli di rapporto di ispezione dello Stato di approdo. Nel corso della stessa riunione annuale la NEAFC ha adottato le raccomandazioni 12:2014, 13:2014 e 14:2014 che modificano l'allegato IX del regime relativo ai formati e ai protocolli per lo scambio dei dati, nonché la raccomandazione 16:2014 che modifica l'appendice 1 dell'allegato IX del regime relativa al trattamento riservato dei dati elettronici. Nella sua riunione annuale del novembre 2014 la NEAFC ha adottato la raccomandazione 16:2015 che modifica l'appendice 2 dell'allegato II del regime relativa ai codici per i principali tipi di attrezzi. Nel corso della stessa riunione la NEAFC ha adottato la raccomandazione 12:2015 che modifica la raccomandazione 9:2014 relativamente agli articoli 22 e 23 e agli allegati XV e XVI del regime per quanto riguarda i moduli di controllo dello Stato di approdo.
- (4) A norma degli articoli 12 e 15 della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale, approvata con decisione 1981/608/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, le raccomandazioni 12:2014, 13:2014, 14:2014 e 16:2014 sono entrate in vigore il 7 febbraio 2014 e la raccomandazione 16:2015 è entrata in vigore il 6 febbraio 2015.
- (5) Conformemente alle sue disposizioni, la raccomandazione 9:2014, quale modificata dalla raccomandazione 12:2015, entrerà in vigore il 1° luglio 2015.
- (6) È necessario recepire tali raccomandazioni nel diritto dell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012.

⁽¹⁾ G.U.L. 348 del 31.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (G.U.L. 343 del 22.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (G.U.L. 136 del 25.5.2012, pag. 41).

⁽⁴⁾ Decisione 1981/608/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (G.U.L. 227 del 12.8.1981, pag. 21).

- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è così modificato:

- 1) all'articolo 12, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- «a) il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave trasporta le proprie catture;
- b) il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave effettua operazioni di trasbordo (le informazioni relative alle catture devono essere fornite separatamente per ciascuna nave cedente).»,

- 2) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1. Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di bandiera compila la parte B del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.

2. Quando effettua la notifica preliminare a norma dell'articolo 25, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 1236/2010, lo Stato membro di approdo compila la parte C del modulo PSC riportato nell'allegato VIII.»,

- 3) all'articolo 16 la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, sono conformi alle norme generali fissate nell'allegato X;»,

- 4) l'allegato VIII è sostituito dall'allegato 1 del presente regolamento,

- 5) l'allegato IX è sostituito dall'allegato 2 del presente regolamento,

- 6) l'allegato X è così modificato:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

«FORMATO PER LO SCAMBIO DI DATI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEI DATI»

- b) la parte B è sostituita dall'allegato 3 del presente regolamento;

- c) nella parte D.2, la lettera b) è sostituita dall'allegato 4 del presente regolamento;

- d) nella parte D.2 è aggiunta una nuova lettera c) il cui testo figura nell'allegato 5 del presente regolamento,

- 7) l'allegato XI è così modificato:

- a) la parte C è sostituita dall'allegato 6 del presente regolamento;

- b) è aggiunta una nuova parte G il cui testo figura nell'allegato 7 del presente regolamento,

- 8) l'allegato XII è sostituito dall'allegato 8 del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 1, paragrafi 1, 2, 4, 5 e paragrafo 7, lettera b), si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNKER

[illegible]

PARTE B: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di bandiera					
Lo Stato di bandiera della nave deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No».	ZC NEAFC		NAFO ZR		
	Sì	No	Sì	No	
a) La nave che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate?					
b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?					
c) La nave che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per la zona dichiarata?					
d) La presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?					
Conferma dello Stato di bandiera: <i>certifico che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.</i>					
Nome e titolo:				Data:	
Firma:			Timbro ufficiale:		
PARTE C: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di approdo					
Nome dello Stato di approdo:					
Autorizzazione:	Sì:		No:		Data:
Firma:			Timbro ufficiale:		
⁽¹⁾ Se i moduli sono trasmessi via fax è necessario utilizzare l'inchiostro nero. ⁽²⁾ Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno. ⁽³⁾ Se necessario utilizzare altri moduli. ⁽⁴⁾ Codici FAO della specie – allegato V ⁽⁵⁾ Presentazione del prodotto – allegato IV, appendice 1 ⁽⁶⁾ Tipo di trasformazione - NEAFC allegato IV, appendice 1, lettera c)					

[illegible]

PARTE B: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di bandiera							
Lo Stato di bandiera della nave deve rispondere alle seguenti domande contrassegnando la casella «Sì» o «No».				ZC NEAFC		NAFO ZR	
				Sì	No	Sì	No
a) La nave che ha dichiarato le catture disponeva di contingenti sufficienti per le specie dichiarate?							
b) I quantitativi a bordo sono stati debitamente comunicati e di essi si è tenuto conto per il calcolo dei limiti di cattura o di sforzo eventualmente applicabili?							
c) La nave che ha dichiarato le catture disponeva dell'autorizzazione di pesca per la zona dichiarata?							
d) La presenza della nave nella zona delle catture dichiarate è stata verificata sulla scorta dei dati VMS?							
Conferma dello Stato di bandiera: <i>certifico che, a quanto mi consta, le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.</i>							
Nome e titolo:				Data:			
Firma:				Timbro ufficiale:			
PARTE C: per esclusivo uso ufficiale – da compilare a cura dello Stato di approdo							
Nome dello Stato di approdo:							
Autorizzazione:		Sì:		No:		Data:	
Firma:				Timbro ufficiale:			
⁽¹⁾ Se i moduli sono trasmessi via fax è necessario utilizzare l'inchiostro nero. ⁽²⁾ Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno. ⁽³⁾ Se necessario utilizzare altri moduli. ⁽⁴⁾ Codici FAO della specie — allegato V ⁽⁵⁾ Presentazione del prodotto — allegato IV, appendice 1 ⁽⁶⁾ Tipo di trasformazione - NEAFC allegato IV, appendice 1, lettera c)»							

ALLEGATO 2

L'allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

MODELLO DI RAPPORTO DI ISPEZIONE

Rapporto sull'ispezione dello Stato di approdo (PSC 3)

Numero del rapporto di ispezione:

A. DATI RELATIVI ALL'ISPEZIONE

Sbarco	Sì	No	Trasbordo	Sì	No	Altro motivo dell'entrata in porto
Stato di approdo			Porto di sbarco o di trasbordo			
Nome della nave			Stato di bandiera	Numero IMO ⁽¹⁾		Indicativo internazionale di chiamata
Inizio dello sbarco/trasbordo			Data		Ora	
Fine dello sbarco/trasbordo			Data		Ora	
Tipo di nave		Certificato di immatricolazione		Porto di immatricolazione		VMS
Nome del comandante della nave		Nazionalità del comandante della nave		Nome del capopesca		Nazionalità del capopesca
Armatore/operatore della nave		Proprietario effettivo della nave ⁽²⁾		Agente della nave		
Ultimo porto di scalo:		Data:				
B. INFORMAZIONI SULL'ISPEZIONE						
Nome della nave cedente ⁽³⁾		Numero IMO ⁽¹⁾		Indicativo di chiamata		Stato di bandiera

B 1. Catture registrate nel giornale di bordo

Specie ⁽⁴⁾	Zona di cattura	Peso vivo dichiarato in kg	Fattore di conversione utilizzato

B 2. Pesce sbarcato o trasbordato ⁽³⁾

Specie ⁽⁴⁾	Tipo di trasformazione ⁽⁵⁾	Prodotto ⁽⁶⁾	Zona di cattura	Peso del prodotto sbarcato (kg)	Fattore di conversione	Equivalente peso vivo (kg)	Diff. (kg) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (%) tra peso vivo dichiarato nel giornale di bordo e peso vivo sbarcato	Differenza (kg) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto sbarcato e dati PSC 1/2

AUTORIZZAZIONE DI TRASBORDO PERTINENTE:

B 3. Informazioni sugli sbarchi autorizzati senza conferma dello Stato di bandiera rif. NEAFC articolo 23.2/NAFO articolo 45.6

Nome del deposito:

Denominazione delle autorità competenti:

Termine di ricevimento della conferma:

B 4. Pesce detenuto a bordo

Specie ⁽⁴⁾	Tipo di trasformazione ⁽⁵⁾	Prodotto ⁽⁶⁾	Zona di cattura	Peso del prodotto in kg	Fattore di conversione	Peso vivo (kg)	Differenza (kg) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2	Differenza (%) tra peso del prodotto a bordo e dati PSC 1/2

C. RISULTATI DELL'ISPEZIONE**C1. Informazioni generali**

Inizio dell'ispezione	Data	Ora
Fine dell'ispezione	Data	Ora

Situazione in altre zone ORGP in cui sono state intraprese attività di pesca o ad essa correlate, compresa l'eventuale inclusione in un elenco di navi INN

ORGP	Identificativo della nave	Status dello Stato di bandiera	Nave figurante sull'elenco delle navi autorizzate	Nave figurante sull'elenco delle navi INN

Osservazioni

C2. Ispezione degli attrezzi in porto (in conformità all'allegato XVIII, lettera e)]**A. Dati generali**

Numero di attrezzi controllati								Data dell'ispezione degli attrezzi	
La nave ha formato oggetto di una segnalazione?		Sì					No		In caso affermativo, compilare per intero il modulo «controllo dell'ispezione in porto». In caso negativo, compilare il modulo esclusi i dati figuranti nel sigillo

B. Dati relativi alle reti da traino a divergenti

Numero del sigillo		Il sigillo è intatto?	Sì		No	
Tipo di attrezzo						

c) Ulteriori infrazioni constatate durante l'ispezione in porto		
Riferimento giuridico dell'infrazione alle misure di conservazione e di esecuzione della NAFO		Riferimento giuridico dell'infrazione alle norme nazionali
E2. NEAFC infrazione constatata		
Articolo	Disposizioni NEAFC non rispettate e sintesi dei fatti pertinenti	
Osservazioni dell'ispettore:		
Azione adottata:		
Autorità/organismo di ispezione		
Nome degli ispettori	Firma degli ispettori	Data e luogo
F. DIFFUSIONE		
Copia allo Stato di bandiera	Copia al segretario della NEAFC	Copia al segretario esecutivo della NAFO
⁽¹⁾ Le navi cui non è stato assegnato un numero IMO devono fornire il numero di immatricolazione esterno. ⁽²⁾ Se noto e se diverso dall'armatore. ⁽³⁾ Se la nave ha partecipato a operazioni di trasbordo occorre utilizzare un modulo distinto per ciascuna nave cedente. ⁽⁴⁾ Codici FAO della specie – NEAFC allegato V - NAFO allegato II. ⁽⁵⁾ Tipo di trasformazione - NEAFC allegato IV, appendice 1, lettera c). ⁽⁶⁾ Presentazione del prodotto – NEAFC allegato IV, appendice 1 – NAFO allegato XX (C)»		

ALLEGATO 3

Nell'allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la parte B è sostituita dalla seguente:

«B. **Sistemi di comunicazione dei dati**

La trasmissione elettronica di rapporti e messaggi tra gli Stati membri e il segretariato è effettuata mediante sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati.»

ALLEGATO 4

Nell'allegato X, parte D.2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Codici degli errori di ricezione

Oggetto/Allegato	Codici degli errori di ricezione			Causa dell'errore
	Respinti (NAK) Azione di follow-up richiesta	Accettati e archiviati (ACK) Azione di follow-up richiesta	Accettati e archiviati (ACK) con avvertimento	
Comunicazione	101			Messaggio illeggibile
	102			Valore o dimensione dati fuori dall'intervallo
	104			Dati obbligatori mancanti
	105			Questo rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente respinto
	106			Fonte di dati non autorizzata
			150	Errore di sequenza
			151	Data/ora nel futuro
			155	Questo rapporto è un duplicato; tentativo di inviare nuovamente un rapporto precedentemente accettato
Allegato II			250	Tentativo di nuova notifica di una nave
		251		Nave non notificata
		252		Specie non AUT, LIM o SUS
Allegato VIII		301		Catture anteriori alle catture in entrata
		302		Trasbordo anteriore alle catture in entrata
		303		Catture in uscita anteriori alle catture in entrata
		304		Nessuna posizione ricevuta (CAT, TRA, COX)
			350	Posizione senza catture in entrata
Allegato X	401			Sorveglianza all'uscita anteriore alla sorveglianza all'entrata
		450		Osservazione senza sorveglianza all'entrata
		451		Ispettori o mezzo di ispezione non notificati»

Nell'allegato X, parte D.2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è aggiunta la seguente lettera c):

«c) Identificazione di messaggi e rapporti duplicati:

Messaggi/rapporti	Elementi di dati																						
	TM	AD	SQ	RC	LA/ LT	LO/ LG	SP	CO	DA	TI	OB	CA	RA	DF	KG	TT	TF	PD	PT	CS	PO	CR	YR
Posizione	POS	y		y	y	y			y	y													
Entrata	ENT	y		y	y	y			y	y													
Uscita	EXI	y		y	y	y			y	y													
Manuale	MAN	y		y	y	y			y	y													
Catture in entrata	COE	y		y					y	y	y												
Catture	CAT	y		y					y	y		y	y	y									
Catture in uscita	COX	y		y					y	y		y	y	y									
Trasbordo	TRA	y		y					y	y					y	y	y	y	y				
Porto di sbarco	POR	y		y					y	y	y				y			y	y	y	y		
Annullare	CAN	y		y					y	y												y	y

Per ciascun messaggio, se i dati negli elementi di dati contrassegnati con “Y” sono identici, il messaggio deve essere identificato come duplicato»

ALLEGATO 6

Nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012, la parte C è sostituita dalla seguente:

«C. **Principali tipi di attrezzi**

Codice alpha FAO	Tipo di attrezzo
	<i>Reti da circuizione</i>
PS	Rete da circuizione a chiusura
PS1	Cianciolo azionato da 1 natante
PS2	Cianciolo azionato da 2 natanti
	<i>Sciabiche</i>
SSC	Sciabica scozzese
	<i>Reti a strascico</i>
OTB	Reti a strascico a divergenti
PTB	Reti a strascico a coppia
TBN	Rete a strascico per scampi
TBS	Rete a strascico per gamberi
OTT	Reti da traino gemelle a divergenti
	<i>Reti da traino pelagiche</i>
OTM	Rete da traino pelagica a divergenti
PTM	Rete da traino pelagica a coppia
	<i>Reti da imbrotto e reti da posta impiglianti</i>
GNS	Reti da posta fisse
GND	Reti da posta derivanti
GEN	Reti da imbrotto e da posta impiglianti (non specificate)
	<i>Trappole</i>
FPO	Nasse

Codice alpha FAO	Tipo di attrezzo
	<i>Ami e palangari</i>
LHP	Lenze a mano
LHM	Lenza a mano meccanizzata
LLS	Palangaro fisso
LLD	Palangaro derivante
LL	Palangaro
LTL	Lenze trainate
LX	Ami e palangari
	<i>Macchine per la raccolta</i>
HMP	Pompe
	<i>Nessun attrezzo</i>
NIL	Nessun attrezzo da comunicare»

ALLEGATO 7

Nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è aggiunta la seguente parte G:

«G. Tipo di trasformazione

Codice	Tipo
FRZ	Congelato
FRE	Fresco
OTH	Altra trasformazione»

ALLEGATO 8

L'allegato XII del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:

*«ALLEGATO XII***TRATTAMENTO RISERVATO DEI DATI ELETTRONICI**

Ai fini della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni adottate dalla Commissione NEAFC.»
